



Ministero dello Sviluppo Economico



Regione Umbria

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI
REINDUSTRIALIZZAZIONE DELLE AREE COINVOLTE DALLA CRISI DEL GRUPPO
ANTONIO MERLONI

ATTO INTEGRATIVO

TRA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
REGIONE MARCHE
REGIONE UMBRIA

PREMESSE

Nel corso degli anni 2007 e 2008 una prolungata crisi produttiva e di mercato ha coinvolto il gruppo delle aziende facenti capo alla Antonio Merloni S.p.A., con stabilimenti localizzati nei territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche ed Umbria.

L'importante presenza produttiva del gruppo sul territorio umbro-marchigiano ha determinato lo sviluppo di un articolato sistema locale dell'indotto che, al manifestarsi della crisi, ha subito forti ripercussioni.

In seguito alla ammissione, in data 14 ottobre 2008, della Antonio Merloni S.p.a. alla Procedura di Amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, è stato predisposto dai Commissari il programma inerente la cessione dei complessi aziendali.

In tale contesto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge n. 99 del 2009, in data 19 marzo 2010 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'area interessata dalla crisi, con l'individuazione di risorse finanziarie nazionali e regionali e la disposizione dello strumento agevolativo della Legge 181/89. Il programma complessivo di intervento è stato approvato con decreto ministeriale 9 giugno 2010 e registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2010, al n. Reg. 3.

In data 27 dicembre 2011, da parte della Procedura, è avvenuta la cessione in continuità aziendale del complesso produttivo umbro-marchigiano del Gruppo Antonio Merloni alla società J.P. Industries S.p.a. La successiva cessione dell'unità produttiva di Gualtieri (RE) ha determinato il venir meno dell'interesse da parte della Regione Emilia Romagna ad aderire all'Accordo di Programma.

La J.P. Industries S.p.a., in particolare, ha acquisito la proprietà del complesso industriale di Gaifana, appartenente al Gruppo Antonio Merloni e tale cessione ha di fatto reso necessaria una rimodulazione dell'Accordo di Programma al fine di ridefinire le finalità di impiego delle risorse finanziarie stanziato.

In data 18 ottobre 2012, l'Accordo di Programma Merloni è stato pertanto rimodulato mediante l'Atto integrativo all'*”Accordo di programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi della A. Merloni S.p.a., del 19 marzo 2010”*, sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico e dalle regioni Marche ed Umbria, registrato alla Corte dei Conti il 29 novembre 2012, al n. Reg. 13.

Con l'introduzione dell'articolo 27 del decreto legge n. 83/2012 e del DM attuativo del 31 gennaio 2013, sono intervenute modifiche normative per le aree di crisi e sono state disciplinate le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI).

Con l'emanazione del DM 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, che stabilisce termini, modalità e procedure per accedere alla legge n. 181/89, si dà seguito ad una riforma degli indirizzi attuativi della L.181/89.

Pertanto, il Comitato di coordinamento, costituito ai sensi dell'articolo 12 dell'”*Accordo di programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi della A. Merloni S.p.a. del 19 marzo 2010*”, alla luce delle modifiche introdotte con il DM 9 giugno 2015, ha richiesto una ulteriore proroga e in data 18 marzo 2015 è stato sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico e dalle regioni Marche ed Umbria, l'Atto integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 15 ottobre 2015 al n. Reg. 3625, che proroga le attività al 18 marzo 2017.

In data 15 marzo 2017 la Regione Marche ha chiesto un'ulteriore proroga di 12 mesi per completare le iniziative previste nell'area, proroga peraltro contemplata dall'articolo 1 dell'Atto integrativo del 18 marzo 2015.

VISTI :

- Gli articoli 5, 6 e 8 del decreto legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;
- L'articolo 11, commi 8 e 9, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, che ha stabilito che, al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, anche alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'articolo 23, abrogando le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 99 del 2009, ha consentito che gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati, accertati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, “al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti”;
- Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, in attuazione dell'articolo 27, comma 8, del decreto legge n. 83 del 2012;
- Il comma 8-bis del predetto articolo 27, inserito dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

- Il decreto ministeriale 9 giugno 2016 recante termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati commi 8 e 8-bis dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Il termine finale per dare completezza agli interventi di reindustrializzazione, previsti dall'Accordo di Programma del 19 marzo 2010, dall'Atto integrativo di rimodulazione degli interventi del 18 ottobre 2012 e dall'Atto integrativo di proroga del 18 marzo 2015 è prorogato di dodici mesi oltre la scadenza stabilita dall'Atto integrativo del 18 marzo 2015.

Articolo 2

Gli effetti del presente Atto integrativo si producono solo a seguito dell'intervenuto controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

Il presente atto composto di n. 4 pagine viene letto, confermato e sottoscritto in data

Il Ministero dello sviluppo economico

.....

La Regione Marche

.....

La Regione Umbria

.....

Per presa visione

**Agenzia nazionale per l'attrazione degli
Investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.a.**

.....